



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n.7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2491 di data 21 maggio 2018

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 e s.m.;

- **Impianto funiviario C086m "PASSO SAN PELLEGRINO – COSTABELLA", ubicato nell'area sciistica di Passo San Pellegrino, in Comune di Moena;**
- **modifica tecnica non sostanziale concernente l'aumento di portata oraria.**

Sono presenti:

- | | |
|---------------------------------|---|
| - dott. Sergio BETTOTTI | - Presidente |
| - dott. Silvio DALMASO | - componente effettivo Servizio Impianti a fune e piste da sci |
| - dott. Luca MALESANI | - componente supplente Servizio Foreste e fauna |
| - dott.ssa Paola VISINTAINER | - componente supplente Servizio Geologico |
| - dott.ssa Elisabetta ROMAGNONI | - componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette |
| - ing. Claudio PALLAORO | - componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - geom. Sergio BENIGNI | - componente supplente Servizio Prevenzione rischi |
| - ing. Matteo MERZLIAK | - componente supplente Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio |

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio Impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Vista la domanda pervenuta in data 23 aprile 2018, con la quale la società Catinaccio Impianti a Fune S.p.A., con sede a Sèn Jan di Fassa, Streda del Col de Mè, 10, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - la modifica tecnica non sostanziale all'impianto funiviario C086m "PASSO SAN PELLEGRINO – COSTABELLA", ubicato nell'area sciistica del Passo san Pellegrino, in Comune di Moena.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma del dott. ing. Mauro Naletto, datati marzo 2018.

Udito il relatore.

Preso atto che la modifica tecnica non sostanziale consiste nell'aumento di portata della funivia monofune a collegamento temporaneo C086m "Passo San Pellegrino – Costabella", da 2.070 a 2.400 p/h", attraverso l'incremento di 20 veicoli in linea e precisamente passando da 94 a 114; ne consegue la diminuzione dell'equidistanza tra le seggiole a 30 m e pure dell'intervallo temporale tra i veicoli che a regime passa 6 sec.

Preso atto che il Servizio Impianti a fune e piste da sci, ai sensi dell'art. 15 della l.p. 7/87, d'intesa con i Servizi competenti in materia di foreste ed urbanistica, esprime la valutazione che gli interventi in argomento sono da considerarsi come una modifica tecnica non sostanziale e pertanto autorizzabili dalla Commissione di coordinamento.

Considerato, altresì, che gli interventi in esame appaiono compatibili sotto il profilo funiviario, tecnico-sciistico, idrogeologico, forestale.

Considerato che gli interventi in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la Catinaccio Impianti a Fune S.p.A., con sede a Sèn Jan di Fassa, Streda del Col de Mè, 10, alla realizzazione della modifica tecnica non sostanziale all'impianto funiviario C086m "PASSO SAN PELLEGRINO – COSTABELLA", ubicato nell'area sciistica del Passo San pellegrino, in Comune di Moena, quale risulta dalla documentazione citata in premessa;
2. di subordinare il rilascio materiale della presente autorizzazione alla presentazione presso la segreteria della Commissione di coordinamento di un'attestazione di presa visione e accettazione del progetto, resa dal tecnico responsabile, in qualità di rappresentante del concessionario ai fini della vigilanza tecnica sull'impianto funiviario interessato dai lavori in argomento;
3. di rendere noto che dovrà essere assolto quanto previsto all'articolo 25, comma 5 della l.p. 7/87, relativamente al deposito della documentazione tecnica per l'approvazione da parte del Servizio impianti a fune e piste da sci;

4. di stabilire che gli interventi autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
5. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio Impianti a fune e piste da sci. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
6. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
7. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE
- dott. Sergio Bettotti -

GM/SG/SD/fr